STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO DELLA CITTA'	
METROPOLITANA DI NAPOLI «CAVALLINO RAMPANTE »	
ARTICOLO 1	
E' istituito fra i dipendenti della Città Metropolitana di Napoli, in servizio e	
in quiescenza, e delle società collegate o partecipate un Circolo Ricreativo.	
Detto Circolo prende la denominazione di «Circolo Ricreativo	
dell'Amministrazione Provinciale di Napoli Cavallino Rampante» di seguito	
denominato C.R.A.P.	
Il circolo ha sede sociale presso il Palazzo della Provincia in piazza Matteotti	
n° 1 e sede operativa in via Don Bosco 4/f.	
ARTICOLO 2	
Sono finalità del C.R.A.P. le attività di carattere ricreativo culturale, artistico,	
sportivo e turistico per l'impiego del tempo libero dei lavoratori. Il C.R.A.P.	
promuove tutte le iniziative atte ad accrescere le capacità morali e intellettuali	
dei soci, nonché a favorire l'assistenza e la solidarietà fra i soci stessi.	
Il Circolo può decidere di svolgere, nel rispetto della legislazione vigente e	
per la sola attuazione delle finalità istituzionali, attività accessorie quali le	
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso	
pagamento di corrispettivi specifici, che non eccedano i costi di diretta	
imputazione; in tal senso, al fine di realizzare la solidarietà tra i soci, il	
Circolo può prevedere acquisti collettivi di prodotti operando anche come	
"gruppo di acquisto solidale" ai sensi dell'art. 1 co.266 della Legge 24	
Dicembre 2007, n. 244. Il Circolo inoltre può aderire ad iniziative promosse	
da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali. Sono	
	1

altresì incluse nella competenza del C.R.A.P. tutte quelle iniziative volte a	
stipulare agevolate convenzioni con Società, Enti e Privati.	
ARTICOLO 3	
Il C.R.A.P. è un'associazione dotata di autonomia funzionale, apartitica, senza	
scopi di lucro. La durata del Circolo viene stabilita a tempo indeterminato o	
secondo quanto previsto dall'art.27.	
ARTICOLO 4	
 Il C.R.A.P. può articolarsi in « Sezioni specializzate » di natura tecnico -	
organizzativa per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.	
Organizzaciva per il mignor consegumento dene illianta di cai an arc. 2.	
ARTICOLO 5	
Sono Soci effettivi del CRAP:	
A) i dipendenti in servizio presso gli Uffici centrali e periferici della Città	
Metropolitana di Napoli;	
B) il personale in quiescenza della Città Metropolitana di Napoli;	
C) i dipendenti delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Napoli	
almeno all'80% (ottantapercento);	
D) il personale che a qualunque titolo di legge o di volontarietà sia trasferito	
presso altri Enti o Aziende a carattere pubblico o privato;	
E) i Consiglieri Metropolitani in carica, il Segretario Generale e il Direttore	
Generale;	
F) Possono essere Soci persone non incluse nei punti da A) ad E) la cui	
richiesta di iscrizione viene sottoposta al Consiglio Direttivo da un Socio	
regolarmente iscritto al Circolo e sottoposte al gradimento del Consiglio	

Direttivo. I Soci esterni non potranno superare il 10% dell'insieme dei Soci di	
cui dal punto A) al punto E). In presenza di specifiche esigenze, il Comitato	
Direttivo potrà autorizzare il superamento di detta percentuale.	
E' socio onorario il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli. Il Consiglio	
Direttivo ha la facoltà di assegnare permanentemente la qualifica di socio	
onorario a personalità del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e a	
quanti contribuiscono a promuovere, sostenere ed onorare il Circolo stesso.	
L'adesione viene formalizzata a seguito di esplicita richiesta per iscritto	
4.DT/0.01.0.0	
ARTICOLO 6	
I Soci effettivi in servizio presso la Città Metropolitana di Napoli di cui al	
 punto A) dell' articolo 5 corrispondono una quota sociale annuale, ad oggi	
stabilita in Euro 48,00= (quarantotto/00) e la quota di iscrizione una tantum	
ad Euro 7,00= (sette/00).	
Tutti i Soci di cui ai punti B), C), D) ed E) dovranno versare all'atto	
dell'iscrizione una quota unica pari a Euro 48,00= (quarantotto/00). La quota	
versata darà diritto ad usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'associazione	
al C.R.A.P. compresi eventuali premi, regali, contributi su iniziative e quanto	
altro spettante ai soci.	
I Soci di cui al punto F) dovranno versare all'atto dell'iscrizione una quota	
unica pari a Euro 12,00= (dodici/00). La quota versata darà diritto ad	
usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'associazione al C.R.A.P. di cui	
all'articolo 2 del presente Statuto, ma non sono compresi eventuali premi,	
regali, contributi su iniziative e quanto altro spettante ai Soci di cui al	
precedente comma.	

Eventuali successive variazioni delle quote potranno essere stabilite	
dall'Assemblea Straordinaria convocata secondo le modalità previste dal	
successivo art. 9.	
I Soci onorari possono corrispondere un contributo annuo facoltativo.	
L'impegno dell'associato è per anno solare e non per frazione e si intende	
tacitamente rinnovato per i Soci di cui al punto A) del precedente articolo in	
mancanza di dimissioni scritte entro il 30 novembre di ogni anno.	
Il pagamento della quota annuale sarà effettuata dai soci di cui al punto A)	
con trattenuta mensile, pari a 1/12 della quota complessiva, direttamente sulle	
competenze spettanti. In caso di iscrizione infrannuale si provvederà al	
recupero dei mesi trascorsi sulla prima busta paga utile.	
Le somme versate per le quote annuali e la quota di iscrizione all'associazione	
non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi	
associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.	
Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, le quote a	
scadere fino al dicembre successivo potranno essere versate in un'unica	
soluzione. In quest'ultimo caso il socio avrà comunque diritto ad usufruire di	
tutti i vantaggi derivanti dall'associazione al C.R.A.P. compresi eventuali	
contributi, premi, regali e quanto altro spettante ai Soci.	
ARTICOLO 7	
<u>ABROGATO</u>	
ARTICOLO 8	
Sono organi del CRAP: a) l'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c)	
Il Presidente.	
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	

ARTICOLO 9	
I Soci effettivi di cui ai punti da A) ad E) dell'articolo 5 hanno diritto al voto	
ed eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo. I Soci onorari e	
quelli di cui al punto F) dell'articolo 5 non hanno diritto al voto. Possono	
essere eletti alle cariche sociali solo i Soci di cui al punto A) dello stesso	
articolo.	
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e si riunisce	
ordinariamente una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo.	
L'Assemblea dei soci può essere convocata, in via straordinaria, su iniziativa	
del Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/3 dei soci effettivi. Le Assemblee,	
sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione se presenti	
la metà più uno dei soci effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il	
numero dei presenti. La convocazione si effettua mediante avviso ai soci che	
viene affisso nella sede sociale, nei posti di lavoro e pubblicato anche sul sito	
internet almeno dieci giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno	
specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda	
convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. Il Segretario	
dell'Assemblea è il Segretario del C.R.A.P. e, in assenza di questi, un socio	
scelto dal Presidente.	
Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al	
Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
assoluta di voti. La votazione può essere palese o a scheda segreta. In	
quest'ultimo caso, il Presidente nomina tre scrutatori fra i Soci effettivi	

presenti.	
All'Assemblea straordinaria sono demandate le modifiche del presente	
Statuto; in tal caso l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza	
di almeno 1/3 degli iscritti e delibera con maggioranza dei 2/3 dei presenti.	
Qualora vi fossero interventi legislativi o normativi che rendano obbligatorie	
modifiche del presente Statuto, il Consiglio Direttivo procederà ad esaminare	
i riflessi di tali situazioni, ed eventualmente a porre in atto autonomamente	
tutte le eventuali modifiche da apportare per validare lo Statuto.	
ARTICOLO 10	
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7	
membri liberamente eletti tra i Soci di cui al successivo comma 2 secondo il	
principio del voto singolo. Il Circolo al fine di garantire la massima	
partecipazione di tutti gli iscritti può prevedere, con apposito regolamento,	
l'istituzione di un seggio telematico che assicuri la segretezza di voto, nonché	
la regolarità ed efficienza delle operazioni di scrutinio, a norma di quanto	
previsto nel presente statuto e nella normativa vigente. Le elezioni per la	
nomina dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono ogni 4 anni con le	
seguenti norme:	
1. un Comitato Elettorale nominato dall'Assemblea formato da 3 a 5 membri	
provvede a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni	
stesse;	
2. possono partecipare alle elezioni i soci effettivi di cui al punto A) dell'art.5	
iscritti da almeno un mese al CRAP ed in regola con i pagamenti;	

3. le elezioni devono essere indette dal Comitato Elettorale entro i trenta	
giorni precedenti alla scadenza del mandato e svolgersi entro sessanta giorni	
dalla scadenza del mandato con un preavviso di almeno 15 giorni; in caso di	
mancata indizione nei termini previsti dal presente Statuto, le elezioni	
possono essere indette dal 10% dei soci aventi diritto al voto;	
4. sono da eleggere massimo 7 membri del Consiglio Direttivo;	
5. le liste devono essere presentate al Comitato Elettorale entro e non oltre il	
quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per le elezioni; la lista deve	
essere corredata da almeno 50 firme di soci effettivi nonché la copia del	
relativo documento di riconoscimento; ogni socio può firmare una sola lista.	
Quest'ultima deve contenere un numero di candidati compreso tra 5 (cinque) e	
7 (sette); il Comitato Elettorale, dopo averne controllata la validità, deve	
esporre le liste;	
6. oltre al voto di lista il socio effettivo può esprimere tre preferenze. Risulta	
eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di	
voti ottenuti, tra due o più liste, entro dieci giorni si ripeteranno le elezioni	
solo tra quelle liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Nel caso di	
ulteriori parità si indicono nuove elezioni a cui partecipano tutte le liste ex-	
novo. Nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti	
risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di	
preferenze riportate tenuto conto di quanto statuito al comma 4. A parità di	
preferenze costituisce titolo la minor età anagrafica.	

I componenti del Comitato Elettorale non possono essere candidati.	
In virtù della natura apolitica ed apartitica del circolo, sono altresì	
incompatibili con la carica di membro del Consiglio direttivo le cariche	
elettive o dirigenziali di partiti politici o di sindacati.	
Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione sia	
che sopravvengano ad essa, vengono contestate dal Presidente che invita	
l'interessato a rimuoverle o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica	
che intende conservare.	
ARTICOLO 11	
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il	
Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Economo.	
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere	
rieletti.	
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta	
quest'ultimo lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta la convocazione	
da almeno 1/3 dei Consiglieri.	
La convocazione è indetta con preavviso di 5 giorni salvo casi di particolare	
urgenza, mediante invito scritto che indicherà l'Ordine del Giorno. Per la	
validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei	
componenti il Consiglio. Le deliberazioni, sono prese a maggioranza assoluta	
di voti.	
Le riunioni dei Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua	
assenza, dal vice Presidente.	
ADT/00/ 0 /0	
ARTICOLO 12	

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del C.R.A.P.	
ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello	
stesso, che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.	
Formula i regolamenti interni e elabora il bilancio preventivo che viene	
approvato dall'Assemblea dei soci.	
Elabora il bilancio economico - finanziario consuntivo e la relazione	
dell'attività svolta che vengono approvati dall'Assemblea dei soci.	
E' responsabile verso i soci del regolare funzionamento del C.R.A.P., nonché	
del corretto impiego dei fondi o della custodia dei beni mobili ed immobili	
propri e ad esso affidati.	
Adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Ha facoltà di fissare	
modalità e criteri di collaborazione con altri Enti ricreativi di lavoratori.	
Nomina i responsabili delle « Sezioni specializzate ». Approva i regolamenti	
particolari delle predette Sezioni. Nomina i soci onorari.	
ARTICOLO 13	
Il Presidente assume la rappresentanza legale del C.R.A.P Convoca e	
presiede il Consiglio. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in	
nome e per conto del C.R.A.P Firma la corrispondenza e cura i rapporti con	
la Città Metropolitana di Napoli e con vari Enti. Può, in casi di urgenza,	
assumere opportuni provvedimenti di normale competenza del Consiglio	
Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso nella prima	
seduta.	
ARTICOLO 14	
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di	

impedimento, esercitandone, in tale caso, tutti i poteri.	
ARTICOLO 15	
Il Segretario Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento	
delle spese.	
Ha in consegna i beni mobili ed immobili del C.R.A.P. e provvede alla tenuta	
del libro degli inventari.	
Il Segretario Economo redige i bilanci preventivo e consuntivo. Cura in	
particolare il libro dei soci ed i documenti contabili. Provvede al disbrigo	
della corrispondenza e compila i libri dei verbali delle sedute del Consiglio	
Direttivo e della Assemblea dei soci.	
Attende a tutte quelle altre mansioni devolutegli dai Regolamenti interni o	
affidatagli con deliberazione del Consiglio Direttivo.	
 ARTICOLO 16	
Le cariche sociali e gli incarichi eventualmente conferiti ai soci non sono	
retribuiti	
ARTICOLO 17	
I proventi del C.R.A.P. sono costituiti:	
A) entrate ordinarie:	
quote di iscrizione e quote individuali dei soci;	
B) entrate straordinarie:	
1. contributi della Città Metropolitana di Napoli o di altri Enti;	
2. eventuali entrate derivanti da manifestazioni o da gestioni interne;	
3. redditi di capitali;	

4. qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti e da altri atti di	
liberalità.	
5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in	
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
raggiungimento degli obiettivi istituzionali	
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di	
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,	
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
ARTICOLO 18	
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.	
Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere	
approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre precedente all'esercizio cui si	
riferisce.	
Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere	
approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a	
cui si riferisce.	
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per	
attività sociali previste dallo statuto	
ARTICOLO 19	
Nel caso di infrazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente	
Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti	
sanzioni:	

A) ammonizione scritta;	
B) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a 6	
mesi	
C) radiazione.	
Contro il provvedimento di cui alle lettere A) B) C) l'interessato può, entro 15	
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fare ricorso al	
Collegio dei probiviri che è tenuto a pronunciarsi si entro 30 giorni dalla	
ricezione del ricorso	
ARTICOLO 20	
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i	
Soci.	
ARTICOLO 21	
Si cessa dalla qualità di socio effettivo nei casi di:	
a) espressa richiesta del socio;	
b) sanzione disciplinare a carico del socio di cui alla lett. C del	
precedente art. 19.	
ARTICOLO 22	
I responsabili delle «Sezioni specializzate» possono essere invitati a	
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.	
ARTICOLO 23	
Nel caso che il C.R.A.P. non svolga l'attività preventivata, non si attenga ai	
fini espressi nel presente Statuto o esplichi comunque attività pregiudizievoli	
alle proprie finalità e agli interessi dei soci e non risponde agli impegni	
ane proprie imanta e agni interessi dei soci e non risponde agni impegni	
	1

assunti, l'Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento del Consiglio	
Direttivo e la nomina in sua vece di un Commissario straordinario con il	
compito di predisporre le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo che dovranno	
svolgersi entro 60 giorni dallo scioglimento del precedente Consiglio. In tal	
caso l'Assemblea risulta validamente costituita se rappresentata dalla	
maggioranza assoluta dei soci effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei	
presenti.	
ARTICOLO 24	
In caso di cessazione dell'attività del C.R.A.P. i beni patrimoniali di	
qualunque tipo e specie sono devoluti ad altra associazione con finalità	
analoghe e conformi alle finalità del Circolo o a fini di pubblica utilità o altra	
destinazione imposta dalla legge.	_
ARTICOLO 25	
La qualità di socio del C.R.A.P. comporta la incondizionata accettazione del	
presente Statuto e dei Regolamenti.	
presente statuto e dei regoramenti.	
ARTICOLO 26	
Eventuali problemi interpretativi del Presente Statuto e dei Regolamenti	
dovranno essere domandati al Consiglio Direttivo che è tenuto a pronunciarsi	
in merito entro 60 giorni.	
ARTICOLO 27	
Lo scioglimento del C.R.A.P. potrà avvenire per deliberazione	
dell'Assemblea con le maggioranze di cui al precedente art. 23, ultimo	
comma, ovvero se il numero dei soci effettivi risulta inferiore a 50 unità.	